



Malattia e permessi orari

Sono un dipendente pubblico. Vorrei sapere quali sono le attuali fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo in malattia e se, avendo una invalidità del 60%, ho l'obbligo di rispettarle.

Dal 4 febbraio 2010, le nuove fasce orarie, per i pubblici dipendenti sono le seguenti: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Sono derogati dall'obbligo di rispettare questi orari i dipendenti per i quali l'assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Inoltre, sono esclusi i dipendenti nei cui confronti è stata già effettuata la visita fiscale durante il periodo di prognosi indicato nel certificato, al fine di non gravare inutilmente sulle casse dello Stato.

Sono impiegata presso una piccola azienda privata e nel mese di luglio mi dovrò assentare dal lavoro per sottopormi ad esami diagnostici. Questa assenza mi verrà retribuita?

Per poterle rispondere occorrerebbe conoscere il settore produttivo presso il quale presta l'attività lavorativa. In ogni caso, se nel suo contratto collettivo nazionale non è specificatamente prevista la possibilità di utilizzare i permessi per sottoporsi a visite specialistiche o a esami diagnostici, le assenze potranno essere scalate dai Rol (permessi orari retribuiti e regolati dal contratto collettivo nazionale). Il lavoratore può utilizzarli sotto forma di permessi orari retribuiti che, in genere, possono avere una durata minima di 4 ore giornaliere fino a un massimo di 8. In alcuni casi, questi permessi possono essere anche scaglionati in più giorni.



PATRONATO
INCA CGIL

Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18
al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it